



FONDAZIONE  
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA  
GIORGIO DI GIULIOMARIA

NOTA OPERATIVA N. 7/2016

**OGGETTO: L'interpello**

**- Introduzione**

Di fronte a un sistema fiscale in cui la certezza del diritto è ancora solo una chimera, il legislatore per stimolare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali da parte dei contribuenti, ultimamente ha introdotto una serie di norme tendenti a migliorare il rapporto tra Fisco e contribuenti.

Tra i provvedimenti adottati vi è il **Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156**, rubricato "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23".

Tale Decreto contiene al Titolo I una serie di disposizioni finalizzate al riordino della disciplina dell'interpello del contribuente, destinate a garantire la razionalizzazione della normativa ed in particolare una **maggiore omogeneità sostanziale e procedurale** rispetto al previgente sistema.

È importante sottolineare fin da subito che l'obiettivo della più certezza della normativa dell'interpello e della **Tax compliance** è stato realizzato:

a) riconducendo **tutte** le tipologie di interpello, la cui disciplina in passato era frammentata in tante diverse disposizioni di legge<sup>1</sup>, in seno all'articolo 11 dello Statuto dei diritti del

---

<sup>1</sup> Si trattava, nello specifico, seguendo un ordine "storico" e tralasciando il cd. interpello su bonus aggregazioni (articolo 1, comma 246, legge 296/2006) e l'interpello per crediti di imposta per le imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 55, legge 244/2007) già abrogati:

- Dell'interpello cd. antielusivo di cui all'articolo 21 della legge 413 del 1991;
- Dell'interpello per la deducibilità dei componenti negativi di reddito in relazione ad operazioni intercorse con Paesi Black list previsto dall'articolo 11, comma 13, della stessa legge 413 del 1991;
- Dell'interpello disapplicativo delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37 bis, comma 8, del D.P.R. 600 del 1973;
- Dell'interpello disapplicativo della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 724 del 1994 (che, a sua volta, richiamava l'articolo 37 bis comma 8 del D.P.R. 600) e delle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, comma da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. 138 del 2011;
- Dell'interpello "generale" previsto dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, richiamato – ai soli fini della individuazione delle regole applicabili – anche dall'articolo 113 TUIR (cd. interpello disapplicativo in relazione all'acquisto delle partecipazioni), dall'articolo 124 TUIR (ai fini della

contribuente di modo che tutta la disciplina legislativa di riferimento si ritrovi **un'unica disposizione**;

b) individuando, mediante il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016, un'unica disciplina procedurale di riferimento, in sostituzione di quella, estremamente diversificata, prima contenuta in diversi decreti ministeriali.

Con la presente nota operativa vengono indicate le più significative novità del decreto, anche tenuto conto dei primi chiarimenti forniti **dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 9/E del 1 aprile u.s.**

### **Interpello: definizione**

**L'interpello, in estrema sintesi, è lo strumento attraverso il quale il contribuente può ottenere, in relazione ad una pluralità non omogenea di situazioni (vedi quanto esposto successivamente), il parere dell'amministrazione in ordine alla concreta fattispecie rappresentata.**

#### **- Le tipologie di istanze**

##### **a) Interpello "ordinario".**

Attraverso l'interpello ordinario è possibile conoscere il parere dell'Agenzia in ordine alla *"applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni medesime"*.

Si tratta dell'ormai nota figura dell'interpello generale, definito tale in quanto attivabile in relazione a qualsiasi disposizione di legge tutte le volte in cui sussista un'obiettiva incertezza sulla loro "applicazione" nella concreta fattispecie in cui si trova il contribuente.

##### **b) Interpello qualificatorio**

Quale importante novità del decreto, accanto all'interpello ordinario è stata introdotta la nuova figura dell'**interpello qualificatorio**.

Tale interpello è attivabile tutte le volte in cui **oggetto di obiettiva incertezza** non è la norma tributaria in quanto tale, ma la **qualificazione della fattispecie** prospettata dal contribuente, ossia quando il dubbio verta più che altro sul fatto quale *condicio sine qua non* ai fini della individuazione delle norme applicabili.

La suddetta sommaria descrizione necessita, tuttavia, di ulteriori dettagli sia perché trattasi di una nuova figura, sia perché una eccessiva dilatazione delle tematiche oggetto di interpello qualificatorio rischia di trasformare lo strumento dell'interpello in uno strumento che sollecita una sorta di accertamento preventivo a tavolino da parte dell'Agenzia.

---

prosecuzione del regime del consolidato nazionale in presenza di operazioni interruttive), dall'articolo 132 TUIR (ai fini dell'accesso al regime del consolidato mondiale), dall'articolo 167 TUIR (ai fini della disapplicazione della disciplina CFC), a cui sono peraltro collegate le previsioni degli articoli 47, comma 4, 68, 87 e 89 TUIR.

**La circolare 9/E del 2016**, al fine di fornire indicazioni in ordine alle questioni che possono essere oggetto del nuovo interpello qualificatorio, oltre a menzionare le ipotesi contemplate dalla relazione illustrativa del decreto legislativo quali ipotesi certamente ammesse (la **valutazione dell'esistenza di un'azienda**, la valutazione dell'esistenza di una **stabile organizzazione ai soli fini dell'applicazione del regime della *branch exemption*** di cui all'articolo 168-ter TUIR, qualificazione delle spese alla stregua di specie di **pubblicità/rappresentanza**):

- da un lato, ha limitato il campo di applicazione dell'istituto con riferimento a quei quesiti (riferiti, ad esempio, ai principi di inerenza e competenza) che **non** presentano un **elevato grado** di ricorrenza nella gestione delle dinamiche quotidiane dell'impresa;
- dall'altro, ha espressamente **escluso** dall'ambito applicativo della disciplina (i) le tematiche legate alla **sussistenza di una S.O.** nei casi diversi da quelli finalizzati all'applicazione dell'articolo 168-ter del TUIR, (ii) le tematiche connesse alla **residenza** delle persone fisiche e dei soggetti diversi, (iii) le istanze tese ad ottenere un parere che configura un "**accertamento di tipo tecnico**", per tale intendendosi quello che presuppone l'espletamento di attività e/o il possesso di conoscenze tecniche non fiscali.

### **c) Interpello probatorio**

Quale novità di ordine solo classificatorio, il legislatore ha introdotto nello Statuto la disciplina degli **interpelli probatori** che nasce, infatti, dalla unificazione di una serie di interpelli già conosciuti dal sistema quali<sup>2</sup>:

- \* le istanze di interpello **CFC** ai sensi dell'articolo 167 del TUIR;
- \* le istanze presentate ai sensi dell'articolo **113 del TUIR** dagli enti creditizi;
- \* le istanze di interpello per la **continuazione del consolidato**, ai sensi dell'articolo 124 del TUIR;
- \* le istanze di interpello per l'accesso al **consolidato mondiale** di cui all'articolo 132 del TUIR;
- \* le istanze presentate dalle società che presentano i requisiti per essere considerate "**non operative**" ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista dall'articolo 30 della Legge 30 dicembre 1994, n. 724 e dall'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (società in perdita sistematica);

---

<sup>2</sup> Si ricorda che nella categoria sono incluse anche le istanze di interpello previste in passato dall'articolo 11, comma 13, della legge 413 del 1991, tese a fornire, in relazione alle operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in paesi cd "black list", la dimostrazione delle condizioni esimenti previste dall'articolo 110 del TUIR per le quali, in considerazione dell'abrogazione della disciplina contenuta nei commi da 10 a 12 bis del citato da parte della legge di stabilità per il 2016, la facoltà di presentazione dell'istanza è temporalmente limitata. Per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, in considerazione dell'abrogazione delle disposizioni di riferimento, deve considerarsi infatti abrogata la tipologia di interpello in esame.

\* le istanze previste ai fini del riconoscimento del beneficio **ACE** di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con **la legge 22 dicembre 2011, n. 214**.

Si ricorda che, a differenza delle altre tipologie, l'interpello probatorio **non** è a struttura aperta e non è quindi **azionabile** in relazione a **casi diversi** da quelli sopra indicati.

#### **d) Interpello Antiabuso**

Si tratta della nuova figura di interpello che ha sostituito, almeno in larga misura, il vecchio interpello antielusivo di cui all'articolo 21 della legge 413 del 1991, il cui ambito di applicazione oggi coincide esattamente con quello dell'articolo **10-bis dello Statuto** dei diritti del contribuente (abuso del diritto).

Attraverso questo strumento, il contribuente può conoscere, a determinate condizioni, il parere dell'Agenzia in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie.

Si ricorda che, secondo quanto indicato dall'**Agenzia delle entrate** nella recente circolare **9/E del 2016**, assume particolare rilievo ai fini di una corretta predisposizione dell'istanza di interpello in chiarimento secondo cui è onere del contribuente indicare, in dettaglio, (i) gli elementi qualificanti l'operazione o le operazioni, (ii) il **settore impositivo**; (iii) le **puntuali norme di riferimento**, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all'operazione rappresentata; (iv) le "valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente".

#### **e) Interpello disapplicativo**

In linea di continuità rispetto alla disciplina contenuta nel previgente comma 8 dell'articolo **37 bis del DPR 600 del 1973**, con l'interpello in esame il contribuente **chiede** (e non semplicemente può chiedere) la **disapplicazione** di quelle disposizioni che "*allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive*".

Al fine di individuare l'ambito di applicazione di questo interpello, giova richiamare il passaggio della citata circolare 9/E nel quale l'Agenzia chiarisce che le norme suscettibili di disapplicazione sono tutte quelle che, pur fondandosi su una *ratio* antielusiva di tipo sostanziale, **non impongono predeterminazioni** di tipo **sistematico**, come nel caso emblematico della norma che limita la deducibilità delle spese sostenute per le auto aziendali.

La medesima circolare contiene un elenco di norme qualificabili come antielusive suscettibili di disapplicazione ed una sommaria indicazione di norme prive di detto carattere (in particolare artt. 84, 109 172, TUIR e art. 10, comma 6, lettera e) del decreto legislativo 460 del 1997); tale indicazione, tuttavia, ha valenza meramente **esemplificativa** non essendo preclusa la possibilità del contribuente di presentare istanza di interpello al di fuori dei casi espressamente indicati.

Giova ricordare che in tali casi resta fermo potere dell’Agenzia di valutare la **ratio** ed ai **caratteri** della norma invocata nell’istanza per stabilire se trattasi di disposizione suscettibile di disapplicazione.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa del contenuto delle istanze di interpello suddivise per tipologie.

Interpello ordinario	Interpello probatorio	Interpello antiabuso	Interpello disapplicativo	Altri interPELLI o figure similari
Tutte i quesiti in relazione ai quali sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla applicazione di una disposizione di legge o sulla qualificazione della fattispecie	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Istanze CFC</li> <li>✓ Istanze ex art. 113 TUIR;</li> <li>✓ Istanze di continuazioni e del consolidato;</li> <li>✓ Istanze di accesso al consolidato mondiale;</li> <li>✓ istanze ACE;</li> <li>✓ istanze SNOP (comprese le SPS)</li> </ul>	Tutte le istanze finalizzate a conoscere il parere dell’Agenzia in ordine alla abusività di una o più operazioni	Tutte le istanze con cui si chiede la disapplicazione di quelle disposizioni che <i>“allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive”</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Accordi preventivi ex art. 31 ter DPR 600/73;</li> <li>✓ interPELLI presentati dai soggetti che accedono al regime di adempimento collaborativo;</li> <li>✓ Istanze di interpello nuovi investimenti</li> </ul>

## - Il procedimento di presentazione ed istruttoria delle istanze

### 1. La presentazione

Sono legittimati a presentare istanza di interpello tutti coloro che sono titolari di un interesse qualificato a conoscere il parere dell’amministrazione in quanto obbligati a porre in essere determinati adempimenti:

- In qualità direttamente di **contribuenti**;
- Quali **sostituti**;
- E/o quali **responsabili** di imposta.

Si ricorda altresì che l’istanza di interpello deve essere presentata **prima** di porre in essere il comportamento oggetto del quesito, tanto nelle ipotesi in cui il comportamento si attui attraverso la presentazione di una dichiarazione (nel qual caso rileva il **termine ordinario di**

**scadenza** della presentazione), quanto nei casi in cui l'attuazione consista in un comportamento diverso (ad esempio, ai fini dell'imposta di registro, la presentazione dell'atto per la registrazione).

Un'importante novità del decreto consiste nel fatto che, per effetto della riforma, il criterio di preventività è **unico** per tutte le tipologie di interpello, non essendo più necessaria, come in passato, per alcune tipologie di interpelli (ad esempio, CFC, SNOP e disapplicativi obbligatori) la cd. "**presentazione in tempo utile**" (ossia 90 o 120 giorni prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione).

Tutte le istanze si presentano:

a) in generale alla **Direzione regionale** delle entrate competente in relazione al **domicilio fiscale dell'istante** (per i tributi relativi ai tributi erariali) o alla Direzione Regionale **nel cui ambito opera l'ufficio competente** ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello se le istanze hanno ad oggetto i quesiti gestiti dal ramo Territorio dell'AdE (ossia le istanze concernenti l'imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale);

b) alla **Direzione Centrale Normativa** o alla **Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare** (a seconda dell'oggetto dell'interpello secondo la classificazione sub a)) per le istanze:

- (i) delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici a rilevanza nazionale;
- (ii) dei soggetti non residenti, indipendentemente dalla circostanza che abbiano un RF o abbiano un numero di identificazione diretta;
- (iii) dei soggetti di più rilevante dimensione
- (iv) antiabuso da chiunque presentate fino al 31/12/2017.

## **2. La predisposizione e l'invio delle istanze da parte dei contribuenti**

Si richiama l'attenzione sulle modalità di **predisposizione** delle istanze, tenuto conto che eventuali vizi possono determinare l'inammissibilità dell'istanza o l'attivazione della procedura di regolarizzazione, come risulterà in seguito più chiaro.

L'istanza, formata in carta libera, deve contenere:

- **dati identificativi** dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale (vizio di ammissibilità);
- l'indicazione del **tipo di istanza** (ordinaria, probatoria, antiabuso o disapplicativa) (vizio regolarizzabile);
- la puntuale **descrizione della fattispecie** (vizio di ammissibilità);
- le **norme** di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione (la circolare 9/E ne sottolinea l'importanza in modo particolare per le istanze antiabuso, ma si fa presente che il vizio è in generale regolarizzabile);
- l'esposizione della **soluzione** proposta (questo nell'interesse del contribuente altrimenti non si potrebbe formare tecnicamente l'assenso in caso il silenzio);

- l'indicazione del **domicilio** e dei **recapiti** anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario (vizio regolarizzabile);
- la **sottoscrizione** dell'istante o del legale rappresentante, o del procuratore generale o speciale (vizio regolarizzabile).

Si ricorda che è fondamentale, soprattutto in relazione alle istanze probatorie, allegare **tutta la documentazione a supporto della richiesta**.

Al riguardo, l'Agenzia ha infatti chiarito che, in assenza di documentazione probatoria, **non sussiste l'onere di richiedere documentazione integrativa** (attivabile nei casi in cui la prospettazione dell'istante ingeneri un dubbio sulla risposta da fornire) ma che, alla carenza del quadro prospettato, consegue una risposta negativa.

Un chiarimento meritano inoltre i **canali di comunicazione** a disposizione dei contribuenti per l'invio tanto dell'istanza quanto di altri eventuali documenti che si rendessero necessari nel corso dell'istruttoria (ad esempio le istanze regolarizzate). È, infatti, previsto che i contribuenti interloquiscano con l'Agenzia avvalendosi esclusivamente delle seguenti modalità:

- **consegna a mano;**
- **plico raccomandato con a/r;**
- **utilizzo della PEC.**

Si ricorda che l'utilizzo della **posta elettronica libera** è consentita esclusivamente ai soggetti **non residenti privi di domiciliatario** nel territorio dello Stato.

### **3. Gli adempimenti dell'Agenzia nella lavorazione**

Ricevuta l'istanza di interpello, l'amministrazione, nell'ordine, deve:

1. **Controllare** che l'istanza sia stata presentata alla **struttura competente** (nel caso di ricezione dell'istanza da parte di un ufficio incompetente, questo provvede a trasmetterlo alla struttura competente, informando di detta circostanza anche l'istante in quanto è solo dalla data di ricezione del quesito da parte dell'ufficio competente che decorrono i termini di risposta);

2. **Controllare** che l'istanza sia **regolare**. Entro **30 giorni** dalla ricezione del quesito da parte della struttura competente, questa, appurata la presenza dei vizi suscettibili di regolarizzazione (si veda par. precedente) comunica al contribuente la necessità di acquisire i dati mancanti e/o l'istanza eventualmente depurata da errori o incongruenze. Il contribuente ha a sua disposizione **30 giorni** per produrre quanto richiesto dall'Agenzia.

Si ricorda che la procedura di regolarizzazione comporta uno **slittamento in avanti** dei termini di risposta, i quali inizieranno a decorrere solo dalla data di ricezione della istanza regolare.

Al riguardo, si raccomanda particolare attenzione su entrambi i termini sopra indicati in quanto:

- l'amministrazione ha sempre la possibilità di richiedere, anche decorsi i 30 giorni, i dati mancanti, ma in questo caso **non c'è alcun differimento** del *dies a quo* della risposta perché i termini decorrono dall'istanza originariamente presentata;
- il contribuente ha a sua disposizione solo 30 giorni dalla ricezione dell'invito, decorsi i quali l'istanza può essere dichiarata **inammissibile**.

3. Completata la procedura di regolarizzazione, se necessaria, procedere alla ordinaria istruttoria. Come in passato, in caso di documentazione carente, l'Agenzia può richiedere la **documentazione integrativa**.

4. Ultimata l'istruttoria, entro **90 giorni** per gli interpelli ordinari e **120 giorni** per tutti gli altri, calcolati a decorrere dalla ricezione dell'istanza regolare (o regolarizzata) da parte dell'ufficio competente, l'amministrazione comunica la propria risposta. Nei casi in cui sia richiesta documentazione integrativa, la risposta dovrà essere perentoriamente resa entro **60 giorni** dalla ricezione di quest'ultima.

5. Dopo la comunicazione formale della risposta, l'amministrazione può sempre provvedere alla **rettifica** della stessa.

Si ricorda che la risposta dell'amministrazione potrà essere di merito – se sussistono i presupposti- ovvero di tipo procedurale nei casi in cui ricorrano i vizi di **inammissibilità** che, per espressa previsione, come riconosciuto anche dall'Agenzia, ricorrono con riguardo a:

- a) istanze **prive dei dati** considerati a pena di inammissibilità (vedi par. 2);
- b) istanze **non preventive**;
- c) istanze presentate quando **mancano le condizioni di obiettiva incertezza**;
- d) istanze che **reiterano** richieste per le quali il contribuente abbia già ottenuto un parere, salvo i casi in cui ricorrano elementi di fatto o diritto nuovi;
- e) istanze **relative a materie oggetto di accordi preventivi** (articolo 31 ter del DPR 600), di **interpello sui nuovi investimenti** (art. 2 del D. Lgs. 147/2015) e nei caso di istanze presentate dai contribuenti che hanno avuto accesso al **regime dell'adempimento collaborativo**;
- f) istanze che **interferiscono con l'esercizio dei poteri accertativi**, perché vertenti su questioni per le quali sono state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza. Si ricorda che, secondo quanto precisato anche dalla Circolare 9/E, per “attività di controllo” si intende anche l'avvenuta presentazione di istanze di rimborso o istanze di annullamento, anche parziale, in autotutela, nonché le attività di accertamento tecnico di competenza dell'amministrazione precedente.

Si richiama l'attenzione altresì sul rischio che l'istanza sia dichiarata inammissibile quando la questione oggetto di interpello, ancorché formalmente riferita ad un periodo di imposta per il quale non sono scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, sia **analogha** a quella di



un precedente periodo d'imposta per il quale sono state **avviate attività di controllo** di cui il contribuente è formalmente a conoscenza.

g) istanze **non regolarizzate** nel termine di **30 giorni** stabilito dal decreto.

## **5. Le facoltà del contribuente: la presentazione di documentazione integrativa spontanea e la rinuncia**

Si ricorda che ancorché né la normativa né la circolare dell'AdE ne parlino, deve considerarsi immutata la possibilità per i contribuenti di presentare **documentazione integrativa spontanea** durante tutto il corso dell'istruttoria. Ovviamente dette integrazioni non producono alcun effetto sui tempi finali di risposta.

Tra le novità significative del decreto, è stata invece introdotta la facoltà **di rinuncia** all'interpello da parte del contribuente.

Qualora, infatti, nelle more della lavorazione dell'istanza sia venuto meno l'interesse a conoscere la risposta il contribuente può:

- **rinunciare espressamente**, inviando all'Agenzia la formale rinuncia con le stesse modalità di invio dell'istanza e avendo cura di sottoscrivere correttamente la richiesta;
- astenersi dall'invio della documentazione integrativa richiesta in quanto, decorso un anno dalla richiesta, il decreto prevede una forma di **rinuncia implicita**.

## **6. Gli effetti della risposta**

Si ricorda che, quale elemento comune di tutte le istanze, la risposta, anche desunta dal silenzio, determina a beneficio dell'istante la **nullità degli atti impositivi e/o sanzionatori** emessi sulla medesima questione oggetto dell'interpello.

Nei casi in cui la medesima risposta sia successivamente rettificata, si ricorda che:

- nei casi in cui la **risposta rettificativa** sia portata a conoscenza del contribuente **dopo** che quest'ultimo abbia già posto in essere il comportamento prospettato nell'istanza o dato attuazione alla norma oggetto dell'interpello resta confermata la regola della **nullità degli eventuali atti impositivi o sanzionatori** fondati sul diverso parere contenuto nella risposta rettificativa;
- nei casi in cui la **risposta rettificativa** sia portata a conoscenza **prima** che l'istante abbia tenuto il comportamento prospettato o dato attuazione alla norma oggetto dell'interpello, l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del parere contenuto nella nuova risposta e disatteso dal contribuente, **può recuperare le imposte** eventualmente dovute ed i relativi **interessi, senza irrogare le sanzioni**.

### **- Avvertenze conclusive**

### **Segnalazioni e sanzioni**

Si richiama, infine, l'attenzione su due profili finali di estremo interesse:

- A presidio dell'obbligo di presentazione dell'interpello, nei casi di omessa presentazione di un interpello disapplicativo obbligatorio, è prevista l'applicazione di una sanzione fissa da 2000 a 21000 euro;
- In corrispondenza delle fattispecie che, nella previgente disciplina, erano oggetto di un obbligo di presentazione dell'interpello, oggi ricomprese nel novero dell'interpello probatorio (cfr. istanze ex art. 113, istanze CFC e "correlate" istanze relative a dividendi, plusvalenze e utili, istanze SNOP, istanze ex artt. 124 e 132 TUIR, istanze concernenti il beneficio ACE), il decreto ha previsto un **obbligo di segnalazione** in dichiarazione (cfr. UNICO 2016 e relative istruzioni) da effettuarsi da parte del contribuente che **non abbia presentato istanza** di interpello o che, pur avendola presentata, **non si sia adeguato** alla risposta negativa fornita dall'amministrazione.

La mancata o inesatta segnalazione comporta:

- a) l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al **dieci per cento dei dividendi e delle plusvalenze** conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, quando l'omissione o l'incompletezza della segnalazione riguarda le componenti di cui all'articolo 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del TUIR;
- b) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al **dieci per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato** e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro (per espressa previsione di legge, la sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo) quando l'omissione o l'incompletezza della segnalazione riguarda la detenzione di partecipazione di cui all'articolo 167 del TUIR;
- c) l'irrogazione di una sanzione fissa di importo compreso tra 2.000 e 21.000 euro in relazione a tutte le altre segnalazioni.

-----

Si invitano coloro che vogliono iscriversi alla Fondazione e gli iscritti che non hanno ancora provveduto a versare la quota relativa al 2016, di effettuare il versamento di € 100,00 sul seguente IBAN: IT 22 C 06270 03242 CC0420137759.

**REDATTORE**

**IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

*Dott.ssa Annalisa Cazzato*  
*Agenzia delle Entrate*

*Prof. Dott. Paolo Moretti*